

DOCUMENTI DI RITO

Documenti di rito obbligatori

1. devono dimostrare all'Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti;
2. devono essere presentati entro 30 giorni dall'immissione in ruolo;
3. sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Documenti specifici: la Dichiarazione dei Servizi:

1. va resa anche negativa;
2. può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;
3. rappresenta un elenco di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:
 - Stato (compreso il servizio militare);
 - Enti Pubblici;
 - Privati;
 - Lavoro autonomo
 - Libero professionista.

Il MIUR con la nota n. 17030 dell'01/09/2017 ha precisato che dall'a.s. 2017/18 tale adempimento dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il portale di Istanze On Line ; il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l'elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione.

PROCEDURA: Istanze on line → Dichiarazione dei servizi → Vai alla compilazione

Documenti facoltativi | non obbligatori ma di fondamentale importanza:

1. Domanda di ricostruzione di carriera. Presentazione: dopo la conferma del ruolo.
2. Domanda adesione fondo esero. Presentazione: qualsiasi momento.
3. Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/TFR. Presentazione: qualsiasi momento*.
4. Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione. Presentazione: qualsiasi momento*.

*E' preferibile presentarla da subito poiché eventuali oneri sono calcolati sulla retribuzione maturata al momento della presentazione della domanda.

Si ricorda che la Ricostruzione di Carriera avviene solo "a domanda":

1. va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo);
2. la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99);
3. sono previsti dei termini di prescrizione:
il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo)

Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.